Anno LXXXIX - 2022 Nuova Serie A - N. 73,1-2-3-4

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

STVDI VRBINATI

Rivista trimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche

ANNO LXXXIX - 2022 NUOVA SERIE A - N. 73, 1-2-3-4

INDICE-SOMMARIO del fascicolo 1-2-3-4

INTRODUZIONE 5
IN RICORDO DI ROBERTA RINALDI 7
TOMMASO ARRIGO, *Il contratto di rete per le PMI* 9
ERNESTO-MARCO BAGAROTTO, *La famiglia e la riforma dell'IRPEF* 27
FRANCESCA MARIA CESARONI, *Le imprese familiari e la sfida del COVID* 45
GIANGIACOMO D'ANGELO, *I redditi da attività agricole connesse: per una lettura del requisito della prevalenza in termini anche qualitativi* 63
LORENZO DEL FEDERICO, *La riforma dell'Irpef tra crisi del sistema ed abbandono dei modelli teorici: note a margine dei lavori parlamentari della XVIII legislatura* 91
PAOLO LIBERATI, *Problemi di equità orizzontale e verticale nell'imposta personale sul reddito* 119
GIUSEPPE MARINI, LIVIA SALVINI, *Tassazione di genere, lavoro femminile e delega fiscale* 135
ANDREA MONDINI, *Spunti critici sulla tassazione dei redditi di lavoro nel progetto di riforma tributaria della XVIII Legislatura* 167
PAOLO POLIDORI, DESIREE TEOBALDELLI, *Effetti redistributivi e possibili scenari futuri della riforma dell'Irpef e dell'assegno unico universale* 197
ELISABETTA RIGHINI, *Le PMI e la crisi sanitaria del 2020: profili finanziari* 217
FILIPPO RICCI, *Il trust quale strumento di passaggio generazionale: problematiche fiscali* 259
FRANCESCA STRADINI, *La fiscalità del passaggio generazionale delle PMI: problematiche e prospettive* 275
PAOLO PASCUCCI, *L'organizzazione del lavoro delle piccole e medie imprese dopo la pandemia* 287

Direttore scientifico: Marco Cangiotti

Direttore responsabile: Anna Tonelli

Comitato direttivo: Ulrico Agnati, Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico: Andrea Aguti, Gian Italo Bischi, Alessandro Bondi, Licia Califano, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Luigino Ceccarini, Francesca Maria Cesaroni, Massimo Ciambotti, Laura Di Bona, Ilvo Diamanti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Rossella Laurendi, Andrea Lovato, Fabio Musso, Paolo Pascucci, Igor Pellicciari, Tonino Pencarelli, Elisabetta Righini, Giuseppe Travaglini, Elena Viganò

Redazione: Monica De Simone (coordinamento), Maria Luisa Biccari, Edoardo Alberto Rossi

Direzione e redazione: Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), via Saffi 42, Urbino - Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), via Matteotti 1, Urbino

Autorizzazione presso il Tribunale di Urbino del 22 Settembre 1950 n. 24

La pubblicazione della rivista ha avuto inizio dal 1927

Stampa: Maggioli Spa - Santarcangelo di Romagna (RN)

Anno LXXXIX - 2022 Nuova Serie A - N. 73,1-2-3-4

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

Tommaso Arrigo

Il contratto di rete per le PMI

Abstract

✓ L'articolo riguarda gli aspetti giuridici del Contratto di Rete, introdotto dall'art. 3 comma 4-ter della legge 09/04/2009 n. 3, analizza le principali caratteristiche e le differenze rispetto agli altri tradizionali strumenti contrattuali di relazioni tra imprese, con particolare attenzione alla sua flessibilità di contratto plurilaterale, alla limitazione di responsabilità del fondo comune della rete e alle relazioni fiduciarie tra i contraenti come strumento giuridico Made in Italy per supportare le PMI italiane.

✓ *This paper details the legal nature of the Contratto di Rete, introduced by the art. 3 comma 4-ter law 09/04/2009 n. 33, analyzes the main characteristics and how does it differentiates from the other legal tools of inter-firm relationships, with particular attention to his flexibility of plurilateral contract, limited responsibility of the common fund of the networks and fiduciary relationships between the contractors as Made in Italy legal instrument to support the italian small and medium businesses (SMB).*

Parole chiave

Contratti di collaborazione tra imprese, Contratto di rete, Strumento giuridico Made in Italy, Responsabilità limitata, Relazioni fiduciarie.

Key words

Business Networks Contract, Contratto di Rete, Made in Italy Legal Instrument, Limited Responsibility, Fiduciary Relationship.

TOMMASO ARRIGO

IL CONTRATTO DI RETE PER LE PMI

1. Introduzione

Il Contratto di rete viene introdotto con l'art. 3 comma 4-*ter* della legge 9 aprile 2009, n. 33 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) e la sua disciplina ha subito una evoluzione normativa fino alla versione attuale derivante dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione con modifiche del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, cd. "Decreto Sviluppo bis") che recita:

> *Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle loro imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.*

Questa tipologia contrattuale non è stata anticipata da una prassi derivante dall'autonomia privata come avvenuto per le figure di contratti chiamati "socialmente tipici" (si pensi al leasing, factoring, franchising, engineering) ma è stata elaborata direttamente dal nostro legislatore per sostenere le imprese nel periodo di crisi economica dell'inizio del nuovo millennio. Dal punto di vista scientifico risulta una tematica di grande interesse e per chi scrive oggetto fin dal suo apparire di particolare studio non solo teorico ma anche casistico nell'ambito di una ricerca promossa presso il Mise con

la partecipazione di aziendalisti, economisti e giuristi e quindi proseguita finora presso l'Università di Genova[1].

La disciplina, che ha costituito la modalità tutta italiana di attuazione di quella europea dello Small Business Act[2], ha una finalità di promozione di politiche industriali[3] per contrastare la crisi economica ed è caratterizzata in principio dalla presenza di norme di diritto pubblico (per i profili fiscali) e diritto privato (per i profili contrattuali). Nel tempo si sono succeduti tre diversi modelli normativi: il primo modello del 2009 incentrato sulla ristrettezza delle modalità inter-imprenditoriali attuabili da parte dei partecipanti (il solo esercizio in comune di attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali) e sulla obbligatorietà della presenza del fondo patrimoniale e dell'organo comune, in principio senza neppure la previsione di una qualche sorta di responsabilità patrimoniale di natura speciale; il secondo modello del 2010 con una rilevante estensione delle modalità relazionali (anche la collaborazione e lo scambio di prestazioni ed informazioni), la rimessione all'autonomia contrattuale delle parti della decisione sulla presenza del fondo patrimoniale e dell'organo comune, la previsione di un regime di responsabilità limitato per le obbligazioni assunte in attuazione del programma di rete; il terzo modello del 2012 con il definitivo chiarimento della possibile presenza, sempre rimessa alla libertà contrattuale delle parti, di una rete senza (ipotesi normale) e con soggettività giuridica (ipotesi eventuale)[4].

---

[1] Si veda in proposito T. Arrigo, *Il Contratto di rete. Profili giuridici*, in A. Tunisini, G. Capuano, T. Arrigo, R. Bertani, *Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione*, Franco Angeli, Milano 2013, 35-54; Id., *Il Contratto di rete. Profili giuridici*, in *Economia e diritto del terziario*, 2014, 9-27; Id., *Il contratto di rete nella prospettiva della libertà di impresa e dello sviluppo del territorio*, in M. Grondona (a cura di), *Libertà, persona, impresa e territorio*, Aracne, Roma 2016, 77-108; T. Arrigo, T. Tassani, *Contratto di rete e riposizionamento delle PMI. Una lettura coordinata degli aspetti civilistici e fiscali*, in Small Business, 2016, 100-119; T. Arrigo, *Contrato de red y redes de empresas (Business Networks): el modelo italiano*, in *Actualidad civil*, 2018, 121-136.

[2] Ministero dello Sviluppo Economico. Direzione generale per le PMI e gli Enti Cooperativi, *Small Business Act. Le iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese in Italia. Rapporto 2011*, Roma.

[3] AIP, *Reti di imprese oltre i distretti: nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico*, Il Sole24ore, Milano 2008; Id., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, Il Sole24 ore, Milano 2011.

[4] Per dei commenti anche critici sull'evoluzione normativa si v.: F. Cafaggi (a cura di), *Il contratto di rete. Commentario*, Il Mulino, Bologna 2009; Id., *Il contratto di rete e il diritto dei contratti,* in *I contratti*, 2009, 915 ss.; Id., *Il nuovo contratto di rete: "Learning by doing?",* in *I contratti*, 2010, 1143 ss.; Id., *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni,* in *I contrat-*

La tematica deve quindi essere affrontata in riguardo a una per così dire "summa divisio", le "reti contratto" e le "reti soggetto", che si differenziano in riguardo ai due elementi considerati, fondo patrimoniale e organo comune, nel modo seguente. Nelle "reti contratto", la titolarità dei rapporti giuridici è pro quota dei contraenti secondo l'operare di uno schema fondato sul mandato e la rappresentanza volontaria (con la spendita del nome dei retisti vengono infatti imputati ai partecipanti i diritti e gli obblighi assunti dall'organo comune); nelle "reti soggetto", la titolarità dei rapporti giuridici è in capo alla rete stessa secondo l'operare di uno schema fondato sulla soggettività e la rappresentanza organica.

Entrambe queste tipologie sono ricomprese nella disciplina legislativa che introduce una nuova figura aggregativa delle PMI di natura contrattuale, per la regolamentazione di cooperazioni inter-imprenditoriali di tipologia reticolare. La figura è destinata ad aggiungersi a quelle preesistenti, basate su modelli contrattuali bilaterali (quali, ad esempio, subfornitura o franchising), plurilaterali (quali, ad esempio, joint ventures, raggruppamenti di imprese, associazioni temporanee di imprese), consortili (con attività interna o esterna) o societari (di natura lucrativa tradizionale, cooperativa o consortile), in quanto caratterizzata dalla finalità di accrescimento – individuale e collettivo – della capacità innovativa e competitiva delle parti contraenti.

La fattispecie negoziale introdotta dal legislatore appartiene alla categoria dei "contratti di impresa" della tipologia "*B-to-B*" tradizionale, senza riferimenti ad aspetti di asimmetrie contrattuali che caratterizzano invece altre figure (come il franchising della legge 129/2004 lo la subfornitura industriale della legge 192/1998, nell'ambito della teorica del cd "terzo con-

---

ti, 2011, 504 ss.; F. Cafaggi, P. Iamiceli, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obblig. e contratti*, 2009, 595 ss.; C. Camardi, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *I contratti*, 2009, 928 ss.; F. Festi, *La nuova legge sul contratto di rete*, in *Nuova giur. civ. comm*., 2011, 535 ss.; A. Gentili, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010,* in *I contratti*, 2011, 617 ss.; M. Granieri, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?,* in *I contratti*, 2009, 934 ss.; F. Guerrera, *Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete,* in *Contratto e impresa*, 2012, 348 ss.; P. Iamiceli (a cura di), *Le reti di imprese ed i contratti di rete*, Giappichelli, Torino, 2009; Id., *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *I contratti*, 2009, 942 ss.; M.R. Maugeri, *Rete di impresa e contratto di rete,* in *I contratti*, 2009, 957 ss.; G. Villa, *Il contratto di rete,* in G. Gitti, M.R. Maugeri, M. Notari (a cura di), *I contratti per l'impresa*, Il Mulino, Bologna 2012; Id., *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm*., 2010, 951 ss.; P. Zanelli, *Reti e contratto di rete*, Cedam, Padova 2012.

tratto") ed in particolare, ai "contratti di cooperazione tra imprese", tra i quali, la propria natura reticolare, la contraddistingue rispetto alle diverse figure di integrazione proprietaria che non salvaguardano l'indipendenza delle singole imprese (quali, ad es., fusioni, acquisizioni, gruppi o altri fenomeni di direzione accentrata, *interlocking directorates*, ecc.).

Dal punto di vista quantitativo la figura ha avuto un significativo impatto sugli operatori con una crescita costante dopo la modifica del 2012; in un report curato da Reteimpresa, agenzia sorta nell'ambito di Confindustria che ha sempre promosso il nuovo contratto tra i propri aderenti, a dieci anni dalla sua introduzione, si può ricavare un tasso di crescita medio annuo intorno ai 15 punti percentuali, con la presenza al 31 dicembre 2019 di quasi seimila contratti di rete e di circa trentacinquemila imprese coinvolte; le reti-contratto risultano di molto superiori alle reti-soggetto (85% e 15% del totale) con una distribuzione geografica che vede le regioni Lazio e Lombardia con il maggior numero di imprese coinvolte (nelle Marche, 919 imprese in rete) con una propensione a fare rete media del 0,71%. Nel valutare i macro-ambiti di attività il report riporta il primato della filiera agroalimentare (22%) quindi quella del commercio (16%), costruzioni (11%) e turismo (10%) e di minore diffusione nella moda e arredo (3%) e servizi per la persona (2%).

Al 30 giugno 2022 si contano 7938 contratti di rete con 43716 imprese coinvolte.

Per sostenere le imprese nel recente periodo di crisi economica derivante dallo stato emergenziale da Covid 19 il legislatore ha introdotto la possibilità di utilizzare la figura per una nuova finalità che si aggiunge a quella iniziale (di accrescimento della capacità innovativa e competitività sul mercato) e consistente nel «Contratto di rete con causale di solidarietà» per la quale il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiera colpite da crisi economica o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti; rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Come si può notare il testo dell'articolato si riferisce a situazioni di emergenza e quelle di crisi o di uscita dalla crisi che possono essere presenti nello scenario post Covid 19 oggetto di studio nel Convegno promosso dall'Università di Urbino che qui ci occupa.

Di recente si può segnalare nell'ambito della «Strategia Nazionale per l'Economia Circolare (SEC)» il DM 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica che disciplina le "Reti d'Impresa nei distretti circolari" come strumento di innovazione partecipativa e di coordinamento tra imprese per la gestione della supply chain con la possibilità anche di supportare progetti di simbiosi industriale nell'ambito di un "business model circolare". Un esempio significativo è in materia di "sottoprodotti" ovvero dei materiali di risulta dei processi produttivi: i rifiuti diventano "beni" se oggetto di un contratto di rete che ne assicuri la certezza del loro utilizzo nella catena produttiva delle imprese in rete. Ancora, nel settore degli appalti pubblici, la legge delega 21 giugno 2022 n. 78 individua criteri premiali di aggregazione di imprese al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara da parte di micro e piccole imprese.

In questo contesto di fervore legislativo occorre invece segnalare una ancora inesistente giurisprudenza sul punto, segno indubbiamente positivo della capacità del contratto di evitare contenziosi su questioni prevedibili alla sua stipulazione. Le rarissime pronunce si riferiscono a questioni di diritto del lavoro (come Cass., 24 giugno 2021, n. 18135 e Cass., 9 gennaio 2019, n. 267) e a fattispecie nelle quali la disciplina del contratto di rete viene richiamata dal giudice per analogia in riguardo a casi riferibili alla diversa tipologia dei gruppi di società.

2. Aspetti caratteristici del Contratto di rete

Gli elementi caratterizzanti del Contratto di rete sono i seguenti.

In primo luogo è un "contratto plurilaterale con comunione di scopo"; lo scopo consiste nell'incremento della capacità – dei singoli e della collettività dei partecipanti – di innovazione (nei processi aziendali e nei prodotti) e competitività sul mercato, ovvero, in definitiva, dell'efficienza delle imprese aggregate. Pertanto, il Contratto di rete ontologicamente si differenzia dai contratti di varia tipologia basati sullo scambio corrispettivo (vendita, somministrazione, subfornitura, affiliazione commerciale, ecc.).

Come effetti giuridici è un "contratto a effetti obbligatori", in quanto la definizione normativa indica che le parti "si obbligano" e quindi allude alla presenza di specifici effetti obbligatori, comportanti il dovere di ciascun contraente di adempiere le prestazioni collaborative derivanti dal programma comune di rete concordato ed il corrispondente diritto di ogni parte di pretendere dalle altre comportamenti consoni agli impegni assunti nel programma stesso. Il programma comune di rete rappresenta quindi il

meccanismo indicato dal legislatore per far individuare con precisione dalle parti quali siano le specifiche attività di collaborazione e coordinamento da compiersi in attuazione del programma; le attività così individuate costituiscono l'oggetto specifico del relativo contratto.

Si configura come un "contratto a contenuto programmatico" e, più precisamente, come sostenuto in dottrina, un "contratto quadro o normativo", che stabilisce i diritti ed i doveri delle parti, per tutta la durata del rapporto[5]. Questo significa che le parti, nelle loro relazioni interne e nei rapporti con i terzi, devono atteggiarsi in modo corrispondente al progetto condiviso; i successivi contratti, anche di scambio bilaterale, conclusi dalle parti tra loro e con i terzi (fornitori, distributori, ecc.) sono attuativi della regolamentazione contenuta nel programma concordato.

Inoltre è un "contratto formale", in quanto la legge prevede espressamente quali siano gli aspetti che debbano essere previsti dalle parti. In particolare, l'articolato impone che il contratto contenga:

a) i dati identificativi di ogni partecipante, per originaria sottoscrizione o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete qualora sia previsto il fondo patrimoniale comune;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di competizione e le modalità per misurare l'avanzamento di tali obiettivi;
c) la definizione del programma di rete, con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione e recesso;
e) la *governance* di rete, con la precisazione delle regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.

A questi le parti, sulla base di una loro scelta discrezionale, possono aggiungere due elementi ulteriori:

f) un fondo patrimoniale comune;
g) un organo comune.

[5] Oltre gli autori citati alla nota precedente, si cfr. R. Santagata, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile),* in *Riv. dir. civ.*, 2011, 323 ss.

La presenza di un fondo patrimoniale comune comporta la necessità di prevedere nel contratto la misura ed i criteri di valutazione dei contributi iniziali e successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare. È possibile anche prevedere un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 2447 bis, I comma, lett. a cod. civ., se consentito dal programma.

Di fondamentale importanza sono le previsioni che assegnano al fondo patrimoniale comune una propria specificità.

In primo luogo, viene affermato che allo stesso si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt. 2614 e 2615, II comma cod. civ. previste con riguardo ai consorzi con attività esterna[6]; il richiamo comporta le regole della non divisibilità del fondo finché dura la rete e della responsabilità solidale del fondo e del singolo partecipante per le obbligazioni assunte per conto di quest'ultimo.

In secondo luogo, viene introdotta una norma specifica che afferma:

> *in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune*.

Quest'ultima è una regola espressamente derogatoria del principio generale della responsabilità patrimoniale illimitata del debitore di cui all'art. 2740 cod. civ., per la quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Si attribuisce così al fondo un particolare vincolo destinatorio,[7] supportato tuttavia dalla caratteristica di relazione fiduciaria che sarà evidenziata nell'ultimo paragrafo, con relativa previsione di una speciale limitazione della responsabilità patrimoniale delle imprese aderenti alla rete, il quale ha efficacia esterna in riguardo ai soggetti che avanzino pretese creditorie aventi la propria causa in relazione all'attuazione del programma di rete, in quanto contratte con l'organo comune. In merito a quest'ultimo, la norma afferma che il contratto debba specificare i dati identificativi del soggetto prescelto per svolgere tale ufficio, con i rela-

---

[6] Sui consorzi in generale si v., M. Sarale, *Consorzi e società consortili*, in G. Cottino, M. Sarale, R. Weigmann (a cura di), *Società di persone e consorzi*, *Tratt. dir. comm.* (diretto da Cottino G.), Cedam, Padova 2004.

[7] Inquadra il contratto di rete come figura tipica di destinazione patrimoniale, M. Bianca, *La destinazione patrimoniale nella disciplina dei contratti di rete*, in M. Bianca, A. De Donato (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, Gruppo24Ore, Milano 2013, 161-166.

tivi poteri di gestione e rappresentanza, potendo essere capace di svolgere attività, anche di natura commerciale, con i terzi.

Sono previsti specifici adempimenti pubblicitari (iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante), dai quali consegue l'efficacia del contratto una volta che sia stata compiuta l'ultima formalità a carico di tutti i sottoscrittori originari. Viene inoltre introdotta (all'art. 4-*quater* dell'art. 3 citato), nelle ultime modifiche dell'articolato, una formalità semplificata per le successive modifiche al contratto.

La versione attualmente vigente della disciplina prevede la possibilità, a piena discrezione dei contraenti, di iscrivere la rete, dotata di fondo patrimoniale, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, con l'effetto di far acquistare alla rete stessa la "soggettività giuridica".

Sotto il profilo strutturale, l'autonomia delle parti, può configurare tre diverse modalità:

– reti contrattuali con struttura semplificata (cd. "reti leggere"), per le quali sia stata convenuta la presenza dei soli aspetti essenziali (indicati nell'elenco riassuntivo prima riportato dalle lettere da a. ad e.);
– reti contrattuali con struttura complessa (cd. "reti pesanti"), per le quali sia stata prevista la dotazione di un fondo patrimoniale comune, di un organo comune o di entrambi tali aspetti eventuali (indicati nell'elenco nelle lettere f. e g.);
– reti contrattuali con soggettività giuridica (cd. "reti soggetto"), per le quali le parti abbiano compiuto le specifiche formalità indicate in precedenza (secondo la norma del comma 4-*quater* sopra indicata).

3. Aspetti innovativi di uno strumento "Made in Italy"

Al legislatore italiano si può attribuire il merito di aver disciplinato per la prima volta, anche nel panorama europeo, il fenomeno di provenienza economico-aziendale delle reti, con la conseguenza dell'essere presente oggi, sulla scorta di una già più consolidata "economia delle reti", uno specifico "diritto delle reti" di matrice legislativa con la relativa previsione della nuova fattispecie contrattuale del Contratto di rete.

Con la previsione di questo strumento contrattuale collaborativo e coordinativo dell'attività di impresa, il legislatore ha permesso, mediante una chiara operazione promozionale, alle singole imprese di abbattere i propri costi transattivi che deriverebbero dall'incertezza degli schemi negoziali da adottare; in altre parole, infatti, l'impiego del Contratto di rete consente agli

operatori di fare affidamento su uno strumento negoziale nel quale riversare le proprie strutture organizzative relazionali, avendo la previsione, proprio in quanto di diritto legislativo, dei relativi effetti giuridici.

Il nuovo "diritto delle reti", in stretta correlazione alla "economia delle reti", ha una valenza molteplice.

In riguardo al diritto interno, permette agli operatori di evitare i dubbi interpretativi derivanti da rapporti di fatto non espressamente definiti su base volontaristica, ovvero non adeguatamente formalizzati, con i potenziali rischi di riqualificazione degli stessi – in quanto "rete di fatto" – in figure anche lontane dalla reale volontà delle parti, come ad es. in "società di fatto".

In riguardo al diritto internazionale, offre una disciplina applicabile alle "reti internazionali" mediante la possibilità di scelta della legge italiana in accordi stipulati tra operatori appartenenti a diversi paesi con l'esplicazione della loro autonomia contrattuale in senso internazionalprivatistico (cd. "law shopping"). In riguardo al diritto sovranazionale, segnatamente quello europeo, apre la discussione sulla necessità dell'introduzione (non solo con regolamento ma anche come "soft law", ovvero con raccomandazione o altre forme di indirizzo da parte degli organi comunitari) di una figura comunitaria di "Contratto di rete europeo" in un contesto di vuoto disciplinare.

Dal punto di vista ricostruttivo, fino a tempi relativamente recenti le esigenze della classe imprenditoriale e degli studiosi economico-aziendali si siano attestate nel considerare le relazioni economiche principalmente come scambi bilaterali – alle quali i giuristi hanno risposto fornendo strumenti contrattuali di identica natura sinallagmatica (vendita, subfornitura, franchising, ecc.) – salvo poi accorgersi della impossibilità di trasformare una moltitudine di contratti paralleli o consequenziali (di regolazione di rapporti commerciali su e giù nella filiera) in un unico contratto plurilaterale, in mancanza di una specifica volontà al riguardo delle parti interessate (e, di conseguenza, di configurare una responsabilità contrattuale per comportamenti opportunistici).

Il problema di "legare" in un unico contesto plurilaterale più contratti bilaterali tra loro autonomi è un'esigenza che viene avvertita nella nuova consapevolezza della realtà reticolare. Si considerino due esempi emblematici in tema di rapporti verticali come nella subfornitura e orizzontali come nella licenza di marchio (collegata o meno a rapporti più complessi, franchising merchandising ecc.). Si pensi al caso, ripreso dalla dottrina

italiana e straniera[8] del distributore commerciale di "secondo livello", nel quale il produttore imponga ai primi distributori particolari condizioni da indicare in tutti i contratti con i secondi distributori, cessato il rapporto tra il primo ed il secondo distributore, per cessazione del rapporto tra produttore e primo distributore, può il secondo distributore vanzare una richiesta risarcitoria nei confronti del produttore? Si pensi ancora al caso analizzato in dottrina[9] dell'uso scorretto del marchio da parte di un franchisee con perdita di clientela da parte di altro licenziatario, quest'ultimo, oltre all'azione contro il franchisor comune, ha anche azione diretta verso il primo per la sua infedeltà?

Il riferimento sia interno che internazionale a figure di contratti plurilaterali associativi atipici (come le joint ventures o i raggruppamenti temporanei di imprese, ATI ecc.)[10] non si è dimostrato del tutto sicuro nei suoi effetti giuridici, oscillando anche questi schemi negoziali tra il contratto (in particolare un mandato collettivo congiunto) e l'organizzazione (in particolare un ente dotato di soggettività atipica, diverso dalle figure codicistiche), risultando invece pacifica l'impossibilità di configurare una responsabilità patrimoniale limitata per il fondo comune dei contraenti (la conclusione deriva dalla non derogabilità del principio della responsabilità patrimoniale universale ex art. 2740 cod.civ.).

Nel nostro ordinamento, prima della legge del 2009 sul Contratto di rete, si sarebbe potuto a livello interpretativo ricostruire, in presenza di una specifica volontà delle parti, una fattispecie composta da un contratto plurilaterale, in base al principio generale della libertà contrattuale (arg. ex art. 1322 cod. civ.), da collegarsi con un trust interno (ammesso per la legge del 16 ottobre 1989, n. 364 di ratifica della Convenzione dell'Aja)[11], per introdurre la limitazione di responsabilità patrimoniale del fondo affidato alle obbligazioni sorte in attuazione del programma collettivo. Tuttavia si

---

[8] G. Teubner, *Coincidentia Oppositorum: Hybrid Networks Beyond Contract and Organization,* in M. Amstuzt, G. Teubner (eds.), *Networks. Legal Issues and Multilateral Co-operation,* Hart Publighing, Oxford and Portland 2009, 3 ss.

[9] C. Camardi, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, cit.

[10] Sui rapporti tra joint venture e contratto di rete si v. l'opera monografica di M. Tupponi, *Le joint ventures e il contratto di rete*, Cedam, Padova 2012.

[11] Per un commento alla Convenzione de L'Aja si rinvia a T. Arrigo, *Convenzione relativa alla legge sui trusts e al loro riconoscimento*, in Aa.Vv., *Codice delle leggi civili speciali. Commentario*, Nel Diritto, Bologna 2017, 35-56.

sarebbe dovuto fare i conti con due inconvenienti: quello del rischio sulla certezza degli effetti giuridici essendoci la possibilità che il rapporto tra i contraenti venga invece qualificato da un eventuale giudice in sede contenziosa come "società di fatto" con la conseguenza della responsabilità illimitata e solidale di tutti gli interessati; quello del ricorso ad un istituto straniero (con la tecnica internazionalprivatistica dello «shopping del diritto") per regolare una fattispecie interna.

In Italia come all'estero vi potrebbero essere prospettive evolutive mediante l'impiego di joint ventures collegate a trusts, ma non tutti i paesi europei considerano ammissibile di effetti giuridici vincolanti per i terzi il modello del trust inglese o internazionale.

In questo contesto, si comprende appieno come lo strumento negoziale introdotto dal legislatore interno sia dotato di una specifica ontologia propria che lo pone come modello di riferimento utilizzabile dagli operatori nel mercato interno ed internazionale.

Il Contratto di rete si pone infatti come uno strumento alternativo a quelli tradizionali in quanto caratterizzato da elementi innovativi, essendo un contratto plurilaterale connotato di responsabilità limitata, che lo rende efficiente vestimento giuridico dei rapporti reticolari.

Rispetto alle figure non soggettive, il Contratto di rete si differenzia in quanto figura dotata di responsabilità limitata mentre le altre tipologie di contratti plurilaterali (Joint Ventures, Raggruppamenti temporanei di imprese, Ati) sono fondate su una responsabilità solidale dei partecipanti in ragione del loro inquadramento nell'ambito del mandato collettivo congiunto.

Rispetto alle figure soggettive e segnatamente ai consorzi, il Contratto di rete si differenzia in quanto il primo è caratterizzato dalla propria storia di essere dapprima uno strumento regolatore della concorrenza e poi, con la modifica (nel 1976), figura di cooperazione tra imprese dotata anche di rilevanza esterna e basata sull'esercizio da parte dei partecipanti di "fasi" delle loro imprese, per il quale se da un lato il relativo concetto è andato oltre al mero esercizio di attività accessorie, dall'altro lato si è assistito a una restrizione della portata applicativa della regola (considerata in precedenza perché richiamata dalla disciplina legislativa del Contratto di rete) contenuta nel primo comma sulla limitazione della responsabilità al fondo consortile ed un corrispondente ampliamento della regola del secondo comma sulla responsabilità solidale delle imprese in consorzio. Risulta pertanto riduttivo, se non addirittura fuorviante, assimilare la nuova figura del Contratto di rete al consorzio in quanto essendo caratterizzata da novità non rappresenta

certo una forma evoluta dello schema consortile bensì una tipologia di contratto plurilaterale estremamente flessibile per meglio adeguarsi alla realtà fenomenica che intende regolare.

In riguardo alla figura della cooperativa, il Contratto di rete si differenzia principalmente in quanto l'acquisto della soggettività giuridica non è un requisito caratterizzante la figura, costituendone, invece, una modalità eventuale, rimessa alla volontà delle parti. Al contrario, la cooperativa, nella collocazione sistematica che compie il nostro codice civile, è inclusa nell'ambito del genere societario, e quindi nella forma di esercizio di un'impresa collettiva dotata di soggettività giuridica autonoma, pur essendo contraddistinta rispetto alle altre figure dallo scopo mutualistico in luogo di quello ordinario lucrativo. Inoltre, il contratto di rete si differenzia dalla cooperativa in quanto modello di aggregazione d'impresa di tipo generale, mentre per quest'ultima la possibilità di formazione di cooperative tra imprenditori (come, ad esempio, le cooperative agricole o le cooperative tra dettaglianti per l'approvvigionamento dal produttore delle merci) rappresenta una tendenza espansiva del fenomeno che, dall'originaria cooperativa di consumo (come la prima storicamente nata in Inghilterra dei "Pionieri di Rochdale") o dalle diffuse cooperative di lavoratori, oggi si presenta in modalità sempre più variegate fino a ricomprendere anche il gruppo cooperativo come gruppo orizzontale o paritetico di società.

4. Il rapporto fiduciario tra i contraenti della rete

Ancora un importante profilo preme evidenziare: dal punto di vista economico e aziendalistico come da quello giuridico i rapporti relazionali sono basati sulla "fiducia" tra i componenti della rete. In ambito economico e aziendalistico significa che i singoli retisti continuano a esercitare la propria impresa in piena autonomia e allo stesso tempo iniziano a esercitare la nuova impresa in modalità collettiva sulla base della fiducia riposta negli altri partners. In ambito giuridico ne deriva che ogni retista sia infatti un "fiduciario" dell'interesse collettivo e gli altri contraenti siano i beneficiari delle sue obbligazioni fiduciarie[12]. Questa fiducia che è quindi "fiducia legale" è

[12] In generale sulla natura delle obbligazioni fiduciarie nei trust interni come obbligazioni in senso tecnico si rinvia a T. Arrigo, *Le obbligazioni fiduciarie del trustee nei trust interni*, in Aa.Vv., *Trust: opinioni a confronto*, Giuffrè, Milano 2006, 361-377; per una prima applicazione delle teorica delle obbligazioni fiduciarie al contratto di rete v., T. Arrigo, *Il*

un modello derivante dalla tradizione giuridica europea diffusasi almeno dal XV secolo[13] sulla base del diritto canonico e delle relative nozioni di "fides" e "confidentia", per le quali è fondata una diversa nozione anche della titolarità dei beni che nel nostro tempo viene denominata "titolarità fiduciaria", senza appunto arricchimento (ovvero senza "commodum" per il diritto comune europeo) del "fiduciarius", che è titolare nell'interesse altrui, l'interesse dei beneficiari del rapporto fiduciario. La nozione concettuale di "confidentia" può risultare comprensibile in quanto familiare ai giuristi appartenenti alle diverse tradizioni, nel diritto inglese come "confidence" (con la diade frequentemente menzionata nelle pronunce giurisprudenziali della common law "trust and confidence") nel diritto francese come "confiance", nel diritto spagnolo come "confianca", nel diritto italiano come fiducia e confidenza,

Nel tornare al tema che ci occupa, la struttura giuridica confidenziale fiduciaria è da porre a nostro avviso a fondamento del diritto delle reti in ragione della presenza di relazioni basate sulla fiducia e confidenza reciproca dei partners della rete che esercitano la propria autonomia contrattuale nell'intraprendere con questo strumento giuridico l'attività di impresa colletiva. Il fatto che il fiduciario possa essere anche beneficiario insieme ad altri soggetti fa comprendere come sia possibile essere titolari di rapporti giuridici, qui derivanti dall'esercizio collettivo dell'attività di impresa in rete, nell'interesse proprio e collettivo, potendo il singolo fiduciario in rete far propri gli utili e gli incrementi nella sua qualità di (co)beneficiario.

In sostanza, con il modello "confidenziale relazionale" delle imprese in rete si spiega anche il profilo patrimoniale: il fondo patrimoniale comune è formato dalla somma di tutti gli accantonamenti dei singoli retisti che hanno compiuto così una "auto-destinazione patrimoniale" (simile alle figure codicistiche del fondo patrimoniale nell'interesse della famiglia ex art. 167, del vincolo di destinazione su beni immobili ex art. 2645 ter e nell'ambito societario del patrimonio destinato a un singolo affare ex art. 2447 bis e ss. c.c.); l'eventuale organo comune in quanto mancante di titolarità sul fondo

---

Contratto di rete. Profili giuridici, in Tunisini, Capuano, Arrigo, Bertani, *Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione*, cit.

[13] Il riferimento è agli studi anche storici e comparatistici di M. Lupoi, *Trust and confidence*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2009, 353 ss. e Id., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Cedam, Padova 2011.

è solo un gestore (nel diritto inglese sarebbe da ricondurre alla nozione di agent).

Per la descritta fiducia in senso giuridico si affievoliscono così anche le differenze tra "reti-contratto" e "reti-soggetto", pur nella specifica diversità dell'esercizio dell'attività di impresa, la prima collettiva di tutti i retisti la seconda individuale della rete soggettivizzata, in quanto nelle prime l'autonomia patrimoniale deriva dalla auto-destinazione patrimoniale che da origine all'impresa collettiva non con soggettività ulteriore rispetto a quella dei singoli partners mentre nelle seconde l'auto-destinazione patrimoniale per volontà delle parti e la pubblicità nel registro delle imprese da origine alla nuova impresa di rete con soggettività distinta. Infatti, in entrambe l'opponibilità ai terzi deriva dalla pubblicità prevista dal legislatore nei pubblici registri.

Sotto questo profilo corre l'obbligo di esprimere una garbata critica a quelle tesi che negano la presenza dell'autonomia patrimoniale della rete-contratto o che la fondano unicamente nell'ambito della retorica della (nuova) "destinazione patrimoniale".

Un recente riferimento alla prima tesi per così dire negazionista si riscontra in quegli autori che restringono l'effetto di autonomia patrimoniale alla sola rete-soggetto in quanto dotata di soggettività e a loro dire di "personalità giuridica" in quanto unico soggetto autorizzato con questa limitazione patrimoniale a operare sul mercato[14]. La tesi è intuitivamente confutabile nell'evidenza che questa distinzione non è presente nel testo legislativo che anzi riferisce la regola in precedenza richiamata (*"in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune"*) a entrambe le tipologie di contratto di rete.

La teorica della destinazione patrimoniale per fondare l'autonomia patrimoniale è proposta da quella altrettanto autorevole dottrina[15] che individua la rete-contratto come patrimonio autonomo destinato a uno scopo meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico riprendendo le carat-

[14] S. Monticelli, G. Porcella, *I contratti (non associativi) di collaborazione tra imprese*, in *I contratti dell'impresa*, vol. I, Giappichelli, Torino 2021; 171 ss. Per un testo anche di applicazione pratica si cfr. Memento Pratico, *Contratti d'impresa*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020, 674.

[15] M. Bianca, *La destinazione patrimoniale nella disciplina dei contratti di rete*, in M. Bianca, A. De Donato (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, cit.

teristiche legislativamente indicate nell'atto di destinazione patrimoniale ex art. 2645 ter. La meritevolezza è applicazione del principio di "sussidiarietà orizzontale" al settore dell'impresa e in generale all'iniziativa economica contenuto nell'art. 118, comma 4 della Costituzione e ripreso nel nuovo statuto delle imprese all'art. 2 comma 1 lett b) della l. 11 novembre 2011, n. 180 che afferma come "la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa".

Il richiamo a questa previsione costituzionale e alla sua applicazione nello statuto delle imprese non appare a nostro avviso del tutto sufficiente a fondare l'autonomia patrimoniale della rete-contratto in quanto da un lato altri principi costituzionali più prettamente "privatistici" appaiono maggiormente idonei a sostenere gli effetti patrimoniali in questione come il principio di libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 e il principio di riconoscimento della proprietà privata nel dovere di rispettarne la funzione sociale ex art. 42; dall'altro riferirsi a esigenze principalmente "pubbliche" di regolamentazione del mercato tralascia la dimensione individuale e collettiva dell'esercizio dell'attività d'impresa nei suoi aspetti relazionali confidenziali fiduciari brevemente descritti in queste pagine.

Inoltre in un'ottica altresì aperta agli sviluppi del diritto internazionale ed europeo, il modello di rete contrattuale descritto in queste pagine in quanto basato su rapporti fiduciari confidenziali può rappresentare un modello da proporre anche in ambito europeo come «prodotto giuridico». Un prodotto giuridico «Made in Italy» quindi che, se non travisato, può costituire una espressione della creatività italiana ulteriore rispetto a quella tradizionale ben nota dei prodotti industriali e commerciali, un segno di quella «Grande Bellezza» culturale e operativa che contraddistingue nel mondo la nostra business community[16].

In definitiva, il contratto di rete per le sue specificità di contratto plurilaterale programmatico e a responsabilità patrimoniale limitata come esposto in queste pagine, in entrambe le sue strutturazioni di "rete contratto" e "rete soggetto", risulta indubbiamente idoneo a supportare le PMI nell'attuale scenario post Covid-19 per una maggiore innovazione e competitività nei mercati interni e internazionali.

---

[16] È stato proposto il contratto di rete come strumento "Made in Italy" sotto il profilo aziendale, economico e giuridico in A. Tunisini, G. Capuano, T. Arrigo, R. Bertani, *Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione*, cit.

Sia consentito da ultimo ringraziare gli organizzatori per aver incluso il presente contributo in questi Atti del Convegno in memoria della Prof.ssa Roberta Rinaldi, anche in quanto conservo di Lei un ricordo di particolare affetto essendo stata la giurista di riferimento nei miei primi anni urbinati da ricercatore nella sede della Facoltà di Economia.

La pubblicazione degli articoli proposti a Studi Urbinati
è subordinata alla valutazione positiva di due *referees* che esaminano gli articoli
secondo il procedimento di *peer review* e con il sistema del *double blind.*

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna

ISSN 1825-1676
(Online) ISSN 2464-9325